
Indice relativo alla parte 4: Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente gli animali selvatici

4	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente gli animali selvatici	98
4.1	Situazione programmatica iniziale	99
4.1.1	Basi legali	99
4.1.2	Situazione attuale	99
4.1.3	Prospettive di sviluppo	99
4.2	Politica programmatica	100
4.2.1	Scheda programmatica	100
4.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	101
4.2.3	Obiettivi programmatici	101
4.2.4	Interfacce con altri programmi	104

4 Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente gli animali selvatici

Riferimento alla revisione delle basi legali:

Il presente capitolo del manuale è stato modificato in seguito alla decisione del Parlamento del 16 dicembre 2022 sulla revisione parziale della legge sulla caccia e alla conseguente modifica dell'ordinanza sulla caccia. Questa ordinanza entrerà probabilmente in vigore il 1° febbraio 2025. Le aggiunte alla parte 4 che deriveranno saranno pubblicate e notificate ai Cantoni dopo la decisione del Consiglio federale e il conseguente aumento del credito d'impegno sul sito Internet dell'UFAM. In seguito si terranno nuove trattative.

I punti seguenti sono rilevanti per questo accordo programmatico:

- regolazione degli effettivi di stambecchi e lupi: nuovi aiuti finanziari per la sorveglianza e l'attuazione delle misure di gestione di stambecchi e lupi;
- zone protette: nuovi aiuti finanziari per l'attuazione di misure di conservazione delle specie e degli habitat naturali nelle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e di passo e nelle bandite federali di caccia (art. 11 cpv. 1–3 LCP) come pure in altre bandite di caccia e riserve d'uccelli create dai Cantoni (art. 11 cpv. 4 LCP);
- corridoi faunistici di importanza interregionale: nuova indennità per i provvedimenti volti ad assicurarne l'integrità e la funzionalità.

4.1 Situazione programmatica iniziale

4.1.1 Basi legali

Art. 11 e 13 cpv. 3 LCP, OBAF, ORUAM	Secondo l'articolo 11 della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0), la Confederazione delimita bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo d'importanza internazionale e d'interesse nazionale (cpv. 1 e 2). La Confederazione e i Cantoni partecipano congiuntamente alla sorveglianza e alla manutenzione di queste zone di protezione federali per la fauna selvatica (cpv. 6). La Confederazione contribuisce a risarcire i danni causati dalla selvaggina di una bandita federale (art. 13 cpv. 3). I compiti e gli obblighi sono definiti in dettaglio nell'ordinanza sulle bandite federali (OBAF; RS 922.31) e nell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM; RS 922.32)	Indennità per la sorveglianza e la manutenzione delle zone di protezione federali per la fauna selvatica
Sezioni: 6 OBAF e 5 ORUAM	La scheda programmatica «Animali selvatici» regola l'orientamento a livello di strategia e di contenuti nonché il sostegno finanziario della Confederazione ai Cantoni nelle 78 zone di protezione federali per la fauna selvatica (43 bandite federali di caccia, nonché 10 riserve internazionali d'uccelli acquatici e migratori e 25 nazionali). In questo caso la base legale è costituita dalle sezioni 6 OBAF e 5 ORUAM. Queste disciplinano la partecipazione della Confederazione ai piani di utilizzazione e ai costi per la sorveglianza, la formazione, l'equipaggiamento e l'infrastruttura destinati alla sorveglianza, la segnaletica, le misure preventive e il risarcimento dei danni causati dagli animali selvatici	
La legge sulla caccia, l'ordinanza sulle bandite federali e l'ordinanza sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori costituiscono la base delle finalità a livello di contenuto e di strategia del programma.		
Art. 1 LCP	La LCP si prefigge di conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori, di proteggere le specie animali minacciate nonché di ridurre i danni a foreste e colture causati dagli animali selvatici (art. 1 LCP)	Scopo della LCP
Art. 1 e 2 OBAF e ORUAM	L'OBAF e l'ORUAM precisano i termini di questa protezione per le bandite e le riserve d'uccelli acquatici e migratori, delimitando le zone protette all'interno di perimetri ben precisi, definendo obiettivi generali e specifici per le zone protette, vietando la caccia in queste zone e permettendovi unicamente provvedimenti di regolazione degli effettivi per la prevenzione dei danni eccessivi causati dagli animali selvatici	Scopo dell'OBAF e dell'ORUAM

4.1.2 Situazione attuale

Nei primi quattro periodi programmatici la Confederazione ha speso un totale di circa 43 milioni di franchi per le zone di protezione federali per la fauna selvatica. Sono stati definiti due obiettivi programmatici (OP Superficie, OP Aspetti particolari). Questa suddivisione ha dato buoni risultati e sarà mantenuta senza modifiche per il periodo 2025–2028.

4.1.3 Prospettive di sviluppo

Come in passato, la maggior parte di questi finanziamenti sarà versata per il tramite di un importo forfettario, secondo la superficie e l'importanza, per sostenere le attività connesse alla sorveglianza e alla relativa infrastruttura, alla segnaletica nonché alle misure preventive e al risarcimento dei danni causati dagli animali selvatici (art. 14 cpv. 1 lett. a, b e c nonché art. 15 cpv. 1 OBAF e ORUAM).

Poiché la pressione esercitata dal turismo e dalle attività del tempo libero sulle zone di protezione federali per la fauna selvatica non accenna a diminuire e i problemi derivanti dal mancato adeguamento dell'estivazione degli animali da reddito non sono ancora risolti in tutte le zone, l'UFAM continua a porre l'accento sui progetti volti a sostenere misure a favore della tranquillità della fauna selvatica in habitat sensibili nonché a promuovere lo sviluppo delle popolazioni di specie bersaglio. Le autorità cantonali sono invitate a presentare sia piani concreti e specifici per le zone interessate nei settori concernenti la gestione del turismo e delle attività sportive del tempo libero, la gestione di alpeggi e foreste, la promozione delle specie bersaglio sia progetti per l'attuazione dei piani stessi (art. 14 cpv. 1 lett. d OBAF e ORUAM). Nella valutazione dei progetti presentati viene prestata particolare attenzione all'aspetto della promozione della biodiversità attraverso l'elaborazione di piani di gestione integrali, dacché secondo la «Strategia Biodiversità Svizzera» le zone di protezione federali per la fauna selvatica sono parte dell'infrastruttura ecologica; pertanto occorre attribuire particolare importanza alla loro valorizzazione.

4.2 Politica programmatica

4.2.1 Scheda programmatica

Scheda programmatica «Animali selvatici», art. 11 cpv. 6 e 13 cpv. 3 LCP)	
Obiettivo legale	Delimitazione e controllo di bandite federali di caccia e riserve per uccelli acquatici e di passo d'importanza internazionale e nazionale (zone di protezione federali per la fauna selvatica)
Effetto perseguito	Protezione e conservazione di biocenosi rappresentative di mammiferi e uccelli indigeni, selvatici e migratori
Priorità e strumenti UFAM	<ul style="list-style-type: none"> • Bandite federali di caccia: zone estese, da tempo non utilizzate per la caccia; perimetro stabilito rigorosamente sulla base dell'appendice 1 OBAF • Zone di protezione per uccelli acquatici: tratti di ambienti acquatici con notevole e variegata presenza di popolazioni invernali di uccelli acquatici, identificati mediante inventario scientifico; perimetro stabilito rigorosamente sulla base dell'allegato 1 ORUAM

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo federale
04-1	OP 1: Superficie Numero, superficie e qualità delle zone protette sono conservati; sono riconoscibili sul terreno e accettate nei Cantoni	IP 1.1: Sorveglianza IP 1.2: Segnaletica in loco IP 1.3: Prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla selvaggina	<ul style="list-style-type: none"> • Popolazioni delle specie bersaglio conformemente alle schede degli oggetti • Accettazione delle zone protette 	Contributi forfettari per unità Variabili OBAF: superficie in km ² ORUAM: importanza Contributo globale come da accordo programmatico
04-2	OP 2: Aspetti particolari Adeguate sfruttamento a fini turistici e agricoli delle zone protette	IP 2.1: Allestimento di piani di utilizzazione IP 2.2: Esecuzione di piani di utilizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Habitat ampi e tranquilli per la fauna • Biodiversità promossa secondo piani di gestione integrali 	Contributo globale come da accordo programmatico

Le basi strategiche del precedente programma «Zone di protezione federali per la fauna selvatica» hanno dato buoni risultati. Solo gli IP sono oggetto di adeguamenti minimi.

L'OP 2 «Aspetti particolari» comprende le seguenti novità concernenti gli IP:

Tabella 18

Indicatori di prestazione e di qualità soppressi, nuovi o precisati relativi a OP 2

Tipo di indicatore	Precedente formulazione	Nuova formulazione	Nota
IP 2.1	Piani di utilizzazione: nuovi progetti	Allestimento di piani di utilizzazione	Precisazione
IP 2.2	Piani di utilizzazione: esecuzione dei progetti elaborati nel periodo 2012–2024	Esecuzione di piani di utilizzazione	Riformulazione

4.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

L'attuale attribuzione dei fondi della Confederazione ai Cantoni tramite un contributo forfettario per la sorveglianza, per l'infrastruttura necessaria alla sorveglianza nonché per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina ha dato buoni risultati e viene mantenuta con lo stesso importo. Nel caso delle bandite di caccia i contributi forfettari sono calcolati secondo la superficie in km² in conformità all'articolo 14 capoverso 2 OBAF, mentre per le zone di protezione per uccelli acquatici secondo la loro importanza per l'avifauna (importanza internazionale e nazionale) in conformità all'articolo 14 capoverso 2 ORUAM.

4.2.3 Obiettivi programmatici

OP 1 Superficie

L'OP «Superficie» si propone di conservare il numero, la superficie complessiva e la qualità delle zone protette i cui perimetri sono definiti rigorosamente in conformità all'appendice 1 OBAF e all'allegato 1 ORUAM. La sorveglianza delle zone deve essere affidata a guardacaccia professionisti. Il perimetro deve essere segnalato in loco: specialmente alle entrate principali e nei biotopi particolarmente meritevoli di protezione vanno collocati cartelli che forniscano indicazioni in merito alla zona protetta, agli obiettivi della protezione e alle principali misure di protezione.

Indicatori di prestazione

Gli IP definiscono l'unità misurabile in cui viene fissata in termini quantitativi la prestazione necessaria. Qui di seguito sono elencati gli IP per l'OP «Superficie».

IP 1.1 Sorveglianza

Conformemente all'articolo 11 segg. OBAF e ORUAM, i guardacaccia devono avere i diritti di polizia giudiziaria (art. 11), svolgere un'ampia gamma di compiti (art. 12), ricevere una formazione di base e frequentare i corsi di perfezionamento periodici. Inoltre, devono essere messi a loro disposizione l'infrastruttura e l'equipaggiamento necessari per la sorveglianza.

IP 1.2 Segnaletica in loco

L'articolo 7 OBAF e ORUAM impegna i Cantoni a segnalare le zone di protezione federali per la fauna selvatica alle entrate principali e nei biotopi particolarmente degni di protezione all'interno di tali zone, nonché a informare sugli obiettivi e sulle misure di protezione.

IP 1.3 Prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla selvaggina

Secondo l'articolo 8 OBAF e ORUAM, i Cantoni sono tenuti a provvedere affinché nelle zone di protezione federali per la fauna selvatica non si verificano danni intollerabili. A questo proposito, i Cantoni possono intervenire per regolare gli effettivi della selvaggina, e al contempo ricevono dalla Confederazione un contributo forfettario per il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'interno di tali zone o di un perimetro definito, entro il quale i danni sono indennizzati secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera d.

Indicatori di qualità

Gli indicatori di qualità (IQ) definiscono gli standard da raggiungere affinché la prestazione possa avere l'effetto implicito.

IQ 1 Popolazioni delle specie bersaglio conformemente alle schede degli oggetti di cui all'OBAF e all'ORUAM

I rapporti annuali dei guardacaccia presentano in particolare una rilevazione quantitativa delle seguenti specie: caprioli, camosci, cervi e cinghiali. Per altre due dozzine circa di specie di mammiferi e per circa 30 specie di uccelli si chiede al personale competente per la sorveglianza di effettuare una stima, sotto forma di perizia, dell'evoluzione delle popolazioni. Inoltre, nelle riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori, le popolazioni di uccelli sono censite sistematicamente in modo dettagliato ogni anno, due volte in inverno, dalla Stazione ornitologica svizzera.

IQ 2 Accettazione delle zone protette

I responsabili delle zone protette valutano l'accettazione di queste zone da parte della popolazione e dei diversi gruppi di utenti (selvicoltori, agricoltori e persone in cerca di ristoro) nell'ambito degli specifici rapporti annuali.

Contributi forfettari per la sorveglianza, l'infrastruttura di sorveglianza e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina***Bandite di caccia***

Gli importi di base annui per la sorveglianza nelle bandite di caccia sono fissati in base alla superficie della zona secondo l'articolo 14 OBAF:

- zone fino a 20 km²: 21 000 franchi
- zone da 20 a 100 km²: supplemento proporzionale alla superficie eccedente i 20 km² fino a un massimo di 21 000 franchi

Per l'infrastruttura di sorveglianza viene versato un importo forfettario di base pari a 85 franchi per km² in base all'articolo 14 OBAF. Per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dagli animali selvatici nella zona e nell'eventuale perimetro aggiuntivo viene corrisposto un importo base pari a 30 franchi per km² in base all'articolo 15 OBAF.

Riserve d'uccelli acquatici e migratori

Gli importi di base per la sorveglianza e l'infrastruttura di sorveglianza (art. 14 cpv. 2 ORUAM) nonché per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina (art. 15 cpv. 2 lett. b ORUAM) nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori dipendono dall'importanza internazionale o nazionale delle zone. La loro importanza si basa su inventari scientifici che hanno come criterio il contributo agli effettivi europei di uccelli acquatici particolari. Le zone di importanza internazionale ricevono importi doppi rispetto a quelle di importanza nazionale (art. 14 cpv. 2 e 15 cpv. 2 lett. a ORUAM):

- Sorveglianza: 28 000/14 000 franchi
- Infrastruttura di sorveglianza: 630/315 franchi
- Danni causati dalla selvaggina: 1900/950 franchi

Criteri di aggiudicazione

- Bandite di caccia: determinanti per gli importi di base destinati alla sorveglianza, all'infrastruttura di sorveglianza e al risarcimento dei danni causati dalla selvaggina sono le zone di cui all'appendice 1 OBAF e la loro superficie in km².
- Riserve d'uccelli acquatici e migratori: determinanti per gli importi di base destinati alla sorveglianza, all'infrastruttura di sorveglianza e al risarcimento dei danni causati dalla selvaggina sono le zone e la loro importanza conformemente all'allegato 1 ORUAM.

Contributi forfettari per progetti riguardanti la segnaletica in loco delle zone di protezione federali per la fauna selvatica

Gran parte delle zone di protezione federali per la fauna selvatica è dotata di una segnaletica conforme alle direttive uniformi dell'UFAM. Sussistono ancora lacune in alcune zone ORUAM. Inoltre è emerso un certo fabbisogno di potenziamento della segnaletica volta a indirizzare i visitatori. Nel periodo 2025–2028 verranno quindi sostenuti nuovamente progetti di segnaletica in conformità all'articolo 7 ORUAM e OBAF; a tal fine verrà stanziato un contributo forfettario federale per zona pari a 5000 franchi (dato indicativo). La partecipazione ai costi da parte del Cantone dovrà corrispondere ad almeno il 50 per cento del costo dell'intero progetto. Occorre tenere conto della nuova direttiva della Confederazione in materia di segnaletica uniforme delle zone protette.

Criteria di aggiudicazione

- Progetti concernenti la segnaletica nelle zone in cui le misure per la gestione di grandi flussi di visitatori risultano funzionali al raggiungimento degli obiettivi di protezione (ad es. rendere più tranquilli gli habitat).

Contributi forfettari per progetti volti a prevenire i danni causati dalla selvaggina

In specifiche zone di protezione federali per la fauna selvatica può accadere che, in situazioni particolari, si verifichino problemi dovuti alla selvaggina; se presente in numero elevato, può infatti arrecare danni a colture e boschi circostanti. Per non mettere in pericolo l'accettazione delle zone protette, la Confederazione intende promuovere l'attuazione di progetti specifici in funzione delle zone e del tipo di problema, volti a prevenire danni causati dalla selvaggina. A tal fine sostiene questi progetti con un contributo finanziario in conformità all'articolo 15 capoverso 1 lettera b OBAF e ORUAM, a condizione che i progetti siano finanziati solo nel perimetro di protezione o in quello esterno designato in cui è previsto l'indennizzo dei danni arrecati dalla selvaggina. Inoltre, in conformità all'articolo 15 capoverso 4 OBAF e ORUAM, devono essere adottati provvedimenti secondo l'articolo 8, 9 o 10 OBAF e ORUAM. Per le riserve d'uccelli acquatici e migratori l'ammontare delle indennità dipende dalla loro importanza internazionale o nazionale oppure, in via eccezionale, dall'entità dei danni superiori alla media (art. 15 cpv. 2 ORUAM); per le bandite di caccia dipende invece dall'estensione della loro superficie (art. 15 cpv. 2 OBAF). Considerata la forte diversità degli oneri, la partecipazione ai costi da parte della Confederazione viene stabilita nell'ambito dei negoziati (art. 15 cpv. 3 OBAF e ORUAM); tuttavia, almeno il 50 per cento dei costi deve essere a carico del Cantone.

Criteria di aggiudicazione

Sono promossi in via prioritaria i provvedimenti:

- che nelle bandite di caccia si attuano nelle superfici protette integralmente;
- che nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori si attuano nelle zone d'importanza nazionale.

OP 2 «Aspetti particolari»

Nel quadro dell'OP «Aspetti particolari» si sostiene l'allestimento di piani di utilizzazione. Questi hanno soprattutto l'obiettivo di adeguare l'utilizzazione turistica e agricola delle zone di protezione federali per la fauna selvatica, di contribuire alla prevenzione di disturbi rilevanti (art. 14 cpv. 1 lett. d OBAF e ORUAM) promuovendo così la biodiversità per mezzo di piani di gestione integrali.

Indicatori di prestazione

IP 2.1 Allestimento di piani di utilizzazione

Allestimento di piani nei settori del turismo, del tempo libero e dello sport (ad es. gestione dei flussi turistici e sensibilizzazione) nonché nell'estivazione degli animali da reddito. L'obiettivo dei piani è gestire, allontanare e contenere al minimo lo sfruttamento delle zone protette che avviene per il tramite di attività agricole, di svago e sotto altre forme di utilizzo, in modo da eliminare per quanto possibile il disturbo arrecato alla fauna e alla flora autoctone, in particolare alle specie bersaglio conformemente alle schede degli oggetti di cui all'appendice 1 OBAF e all'allegato 1 ORUAM.

IP 2.2 Esecuzione di piani di utilizzazione

Attuazione delle misure in conformità ai piani elaborati nell'ambito dei primi quattro periodi.

Indicatori di qualità

Per valutare l'effettiva necessità dei progetti presentati, si tiene conto anche dell'IQ 3 «Habitat ampi e tranquilli per la fauna» e dell'IQ 4 «Biodiversità promossa secondo piani di gestione integrali».

Contributi forfettari per piani di utilizzazione

La partecipazione ai costi da parte della Confederazione è oggetto di negoziati (art. 14 cpv. 1 OBAF e ORUAM). Di norma, la Confederazione e il Cantone si assumono ciascuno la metà dei costi e le prestazioni proprie dei Cantoni sono computabili.

Criteri di aggiudicazione

Sono promossi in via prioritaria i provvedimenti:

- nelle bandite di caccia con protezione integrale, esposte ai conflitti di utilizzazione nei settori turismo/tempo libero e ungulati/animali da reddito nelle zone d'estivazione;
- nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale sottoposte a forte afflusso di visitatori;
- nelle zone di protezione federali per la fauna selvatica in cui si sostiene specialmente la biodiversità con misure di valorizzazione idonee. La promozione di specie bersaglio specifica per zona avviene in conformità alle schede degli oggetti di cui alle ordinanze e agli appositi piani già esistenti.

4.2.4 Interfacce con altri programmi

Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse e attuazione sulla stessa superficie. In questi casi è necessario stabilire il programma nel quale si iscrivono la pianificazione e il finanziamento delle misure. Deve essere pertanto garantita la concertazione tra i servizi cantonali responsabili e vanno sfruttate le sinergie, laddove possibile e auspicabile. Quando su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di protezione e quelli di promozione di diversi programmi, si deve evitare che la stessa prestazione venga finanziata due volte.

Interfacce con il programma «Protezione della natura», articoli 18 segg. e 23 segg. LPN

- *Sorveglianza*: il programma «Animali selvatici» sovvenziona la sorveglianza delle zone in conformità all'articolo 14 OBAF e ORUAM. Se i compiti di sorveglianza ai sensi dell'articolo 18d LPN vengono svolti su perimetri nazionali che si sovrappongono, i servizi cantonali responsabili sono tenuti a definire i compiti in modo da escludere finanziamenti doppi da parte dei due programmi (ORUAM/OBAF e LPN).
- *Piani di gestione dei flussi di visitatori e piani di utilizzazione*: se si allestiscono piani di gestione dei flussi di visitatori o piani di utilizzazione, devono essere presi in considerazione anche eventuali piani e progetti già esistenti ai sensi della LPN.
- *Provvedimenti di cura*: nell'ambito del programma «Animali selvatici», nelle 78 zone pertinenti è previsto il finanziamento della sorveglianza, dei piani di utilizzazione nonché delle misure di prevenzione e di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina. I provvedimenti di cura e di promozione delle specie ai sensi della LPN sono sostenuti attraverso il programma «Protezione della natura».

Interconnessione

Il finanziamento dei piani cantonali di interconnessione e di promozione delle specie rientra nel programma «Protezione della natura» e va discusso con il servizio cantonale competente.

Interfacce con il programma «Paesaggio»

Per determinare le interfacce con il programma «Paesaggio» è auspicabile definire l'orientamento delle rispettive attività con l'obiettivo di migliorare la qualità paesaggistica e i paesaggi di particolare pregio su tutto il territorio.

Interfacce con il programma parziale «Biodiversità nel bosco», articoli 38 LFo e 41 OFo

Può essere opportuno istituire riserve forestali nei perimetri delle zone di protezione federali per la fauna selvatica, poiché conformemente alle schede degli oggetti di cui all'allegato 1 ORUAM e all'appendice 1 OBAF le specie bersaglio delle suddette zone traggono vantaggio da una natura incontaminata e dalle misure di valorizzazione. Di conseguenza, sulla base dell'articolo 41 capoverso 1 lettera a OFo un finanziamento parallelo nello stesso perimetro è possibile.

Provvedimenti di cura

Nell'ambito del programma «Animali selvatici», nelle 78 zone pertinenti è previsto il finanziamento della sorveglianza, dei piani di utilizzazione nonché delle misure di prevenzione e di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina. I provvedimenti di cura nell'ottica della promozione della biodiversità nel bosco sono sostenuti attraverso il programma parziale «Biodiversità nel bosco».

Interfacce con il programma parziale «Bosco di protezione», articolo 37 LFo

Quando i boschi di protezione si sovrappongono alle zone di protezione federali per la fauna selvatica, occorre procedere secondo quanto previsto nell'aiuto all'esecuzione «Bosco e selvaggina» della Confederazione.